

Legge Regionale N. 14 Del 02-07-1996

Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 43 del 15
luglio 1996

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 02-07-1996

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

<< Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive >>

ARTICOLO 1

1. La Regione Campania in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive ed agli interventi relativi alla medicina dello sport come prevenzione, nonché alla diffusione dell'educazione sanitaria

relativa all'avviamento ed alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.

2. Gli interventi previsti nella legge sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
- b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;
- c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività a carattere motorio formativo - ricreativo o attività con prevalente carattere sportivo ad ogni livello;

- d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive e/ o addestrative - motorie - ricreative ad ogni livello nell' ambito militare in accordo con gli Stati Maggiori delle Forze Armate;
- e) ai disabili che praticano o intendono praticare attività sportiva ed i trapiantati di organo.

ARTICOLO 2

1. Gli interventi relativi all' articolo 1 della presente legge, devono essere finalizzati a favorire le attività sportive e motorie della popolazione mediante:

- a) l' educazione sanitaria relativa all' avviamento ed alla pratica dell' attività motoria e sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico - fisico, di mantenimento e di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche e di recupero funzionale;

ARTICOLO 3

1. I criteri tecnici generali, in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, oltre che dalla presente legge, sono stabiliti con:

- a) DM 18 febbraio 1982 << norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva agonistica >>;
- b) DM 28 febbraio 1983 << norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva non agonistica >>;
- c) DM 4 marzo 1993 << determinazione dei protocolli per la concessione dell' idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate >>;
- d) DM 13 marzo 1995 << norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti >>.

2. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui agli articoli 3 e 6 del DM 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica di un determinato sport, l' interessato può , nel termine di trenta giorni dalla comunicazione che deve essere fatta entro cinque giorni dalla visita, proporre ricorso alla Commissione Medica

Regionale.

3. Tale Commissione, che emette un giudizio definitivo previo eventuali successivi accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche, è costituita da:

a) n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente;

b) n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;

c) n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia;

d) n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;

e) n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni

f) n. 1 specialista o docente in Psicologia;

g) n. 1 funzionario medico dell' Assessorato Regionale della Sanità .

5. Il Presidente della Commissione, il Vice Presidente ed i componenti della stessa, i cui membri estranei all' Amministrazione regionale sono riconfermabili una sola volta, vengono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell' Assessore Regionale alla Sanità